



ORDINANZA TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA 7 OTTOBRE 2011

Ordinanza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 7 ottobre 2011: il mancato rispetto delle norme di buona tecnica costruttiva della sala cinematografica e la collocazione dei posti per le persone con disabilità nella prima fila della sala cinematografica costituisce discriminazione indiretta.

Con l'Ordinanza in commento il Tribunale di Reggio Emilia si è pronunciato sul reclamo presentato da una persona con disabilità grave, la quale si era recata presso una multisala cinematografica e, a causa della sua disabilità, è stata costretta a prendere posto nella prima fila di poltrone, proprio davanti al maxischermo, nonostante la sala fosse occupata solamente da circa 40 persone.

Il Tribunale decideva di disporre una consulenza tecnica d'ufficio dalla quale veniva rilevato che nonostante non vi fosse una incongruenza tra la progettazione della sala e le norme in materia, nel caso di specie la sala cinematografica era stata realizzata senza rispettare le buone tecniche costruttive delle sale cinematografiche ed in particolare della prima fila ove erano stati collocati i posti per le persone con disabilità motoria.

Secondo il Tribunale tale condotta integrava gli estremi di una discriminazione indiretta *“giacché con un modo di agire solo apparentemente neutro (ma che in realtà viola le regole di buona tecnica costruttiva sopra riassunte, collocando i posti per i disabili nella zona del ribaltamento) si è posta la persona con disabilità in posizione di svantaggio rispetto agli spettatori normodotati.”*

Ciò in quanto le persone con disabilità motoria costrette ad occupare la prima fila della sala non avevano la stessa visuale delle altre persone che potevano liberamente occupare le altre file.

Pertanto, il Tribunale con l'Ordinanza in commento, in riforma del provvedimento di primo grado che aveva rigettato la domanda della persona con disabilità, accertava la natura discriminatoria posta in essere nei confronti del reclamante, condannava l'ente gestore a cessare la condotta discriminatoria nonché ad adottare un piano di rimozione della discriminazione così come previsto nella perizia predisposta dal Consulente tecnico d'ufficio.

Ebbene, in tale Ordinanza il Tribunale non si è limitato ad accertare la condotta discriminatoria e, conseguentemente, ad ordinarne la cessazione ma, richiamando la nozione di “accomodamento ragionevole” previsto all’art. 2 della Convenzione Onu delle persone con disabilità in base al quale l’accomodamento ragionevole *“indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”*, ha condannato l’ente gestore della multisala ad adottare uno specifico piano di rimozione della discriminazione al fine di consentire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali attuando anche un bilanciamento degli interessi contrapposti.

Il Tribunale, quindi, ha condannato l’ente gestore a modificare la struttura della sala cinematografica al fine di rendere i posti riservati alle persone con disabilità *“fruibili (sotto il profilo della qualità e della comodità della visione) al pari degli altri posti destinati ai normodotati”*.

**Commento a cura dell’Agenzia Nazionale Anffas Antidiscriminazione*